

Ricorso per cassazione, a mente dell'art. 428/1 lettera a) del c.p.p., avverso la sentenza con la quale, in data 1/7/2008, il giudice della udienza preliminare del Tribunale di Bologna ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Maj Giuseppe, Vangeli Pietro, Levoni Enrico, Maj Manuela Malgosia, Amore Massimo, Di Pinto Ciro Antonio, Czeppel Giuseppe, Polesenar Ivana Maria e Proietti Refrigeri Marco in ordine al reato di cui all'art. 270 bis comma 1 del c.p. e nei confronti di Maj Luigi, Babini Paolo e Gianfranceschi Massimo in ordine al reato di cui all'art. 270 bis comma 2 del c.p., come agli stessi rispettivamente ascritti ai capi A) e B) della rubrica, perché i relativi fatti non sussistono

Motivo primo: erronea applicazione della legge penale (art. 606/1 lettera B del c.p.p.).

Non si condivide l'impostazione interpretativa della norma incriminatrice di cui all'art. 270 bis del c.p., nelle linee che hanno portato al proscioglimento di tutti gli imputati da tale addebito associativo.

La fattispecie in parola è stata introdotta nel nostro ordinamento dall'art. 3 della legge 6/2/1980 n. 15 e riformulata dall'art. 1 della legge 15/12/2001 n. 438.

L'associazione, ivi prevista, con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico, è considerata reato di pericolo presunto, onde per la sua configurabilità è sufficiente, in presenza di una struttura organizzata, pur se in modo prodromico e/o rudimentale, che l'adesione ideologica si trasformi in seri propositi criminali, volti a realizzare una delle suddette finalità, senza che sia necessario l'inizio della materiale esecuzione del programma, ciò che supererebbe il limite tipico del pericolo presunto e/o della consumazione anticipata al momento stesso della costituzione di una organizzazione di persone e di mezzi. Tanto che la fattispecie punitiva ha ad oggetto attività meramente preparatorie, antecedenti all'inizio di esecuzione delle programmate condotte violente.

E' pur vero che se ai fini della sussistenza del reato non è necessario il compimento di atti costituenti espressione del programma criminoso, è tuttavia necessario che la struttura organizzativa presenti un grado di effettività tale da rendere almeno possibile l'attuazione del progetto criminoso stesso e da giustificare, quindi, la valutazione legale di pericolosità. Per il che non si è talora ravvisato il reato sulla base solo di alcuni scritti teorizzanti la necessità di danneggiamenti, attentati a banche, carceri, caserme, ripetitori, quali azioni finalizzate a mettere in pratica una ideologia, in assenza di approfondimenti circa l'effettività del dato strutturale ed organizzativo proprio della associazione ex art. 270 bis del c.p.

Ma, al di fuori di questo limite, pare allora integrato il reato dalla ideazione e/o dalla partecipazione ad un progetto terroristico, pur se formulato in modo ancora generico e di ampia realizzazione e non nei suoi dettagli (e, quindi, con eventuali pause ed attese di tipo tattico, peraltro non configgenti con la strategia di insieme), ma dimostrato anche dalla dichiarata disponibilità alla sua futura esecuzione e fondato su una organizzazione di persone che ne condividono gli scopi ed apprestano gli indispensabili strumenti preliminari per compiere le azioni violente o eversive.

Il legislatore ha difatti anticipato la soglia di punibilità proprio per impedire che queste attività siano poste in essere nella realtà effettuale, di guisa che non è configurabile il tentativo, poiché questo già integra il reato.

La concretezza ed attualità del programma criminoso devono perciò essere ravvisate laddove l'organizzazione sia stabilizzata sul territorio, attraverso una reiterata e collaudata serie di rapporti interpersonali, in un quadro programmatico di necessario ricorso alla violenza, per le finalità terroristiche o comunque eversive postulate dalla norma, con entificazione di strutture operative, con creazione di livelli separati e paralleli (ufficiale e clandestino) intrecciantisi secondo percorsi

non occasionali, bensì accortamente meditati, con selezione e reclutamento di soggetti e con piani, nominativi e di chiara decifrazione ambientale, per il reperimento di armi e di esplosivi;

In altri termini, la concretezza e l'attualità del programma di violenza assolvono la funzione di elementi rivelatori del proposito eversivo ed allo stesso tempo connotano l'ipotesi criminosa.

Di ciò è consapevole il giudice che, però, tenta di trarre dalla economia consumativa della fattispecie ciò che questa non può dare.

Esemplare, tra altri, il passaggio di cui all'f. 62 della sentenza: "...le perquisizioni non solo non hanno portato a rinvenire armi od esplosivi nella effettiva disponibilità del gruppo, ma, cosa che più rileva, neppure nei documenti sequestrati è fatta menzione alcuna ad armi od esplosivi che siano concretamente in dotazione alla organizzazione e occultati in qualche luogo".

L'errore valutativo che inficia la sentenza e i proscioglimenti che essa reca sembra qui evidente.

Si invoca cioè la configurabilità di un diverso reato (ossia la banda armata, di cui all'art. 306 c.p.) a sostegno e conforto della fattispecie di cui all'art. 270 bis del c.p. Mentre fra queste due figure esiste un rapporto di mezzo a fine e non di specie a genere, essendo la banda armata caratterizzata dalla finalità di commettere uno dei delitti contro la personalità internazionale o interna dello Stato, tra i quali rientra l'associazione sovversiva, indipendentemente dal suo raggiungimento, tanto è vero che, qualora la finalità di commettere il delitto di cui all'art. 270 bis c.p. sia raggiunta, esso concorre con quello di cui all'art. 306 c.p.

Può allora conclusivamente affermarsi che la sentenza del GUP bolognese non pare abbia adeguatamente illuminato la zona di antiigiuridicità che presidia il carattere di "attentato" della norma incriminatrice di cui all'art. 270 bis del c.p., un campo di attività preparatorie, sintomatiche e predisponenti e cionondimeno di alto allarme sociale, come tale considerato dai legislatori del 1980 e del 2001, che hanno introdotto prima e poi precisato una fattispecie di lesività anticipata, il cui caratteristico pericolo presunto è sprigionato da un apprezzabile livello di concretezza ed attualità,

Motivo secondo: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo (art. 606/1 lettera E del c.p.p.).

Tale essendo la corretta esegesi della norma incriminatrice, non praticata, di fatto, dal giudice nella pur ampia motivazione, quest'ultima appare non esente da vizi logici e carenze che possono portare all'annullamento della sentenza.

Si riconosce invero che ci si occupa di una formazione politica nel suo complesso, comprensiva della struttura legale, costituita dai CARC (Comitati di Appoggio alla Resistenza per il Comunismo) e del livello clandestino, rappresentato dalla Commissione Preparatoria per la fondazione del (nuovo) Partito comunista italiano, poi evolutosi, nel 2004, in Commissione Provvisoria del Comitato Centrale del (nuovo) PCI, tutti organismi di comando. Dandosi altresì atto del progetto di affermarsi e consolidarsi, perseguendo l'obiettivo finale (l'affermazione del marxismo-leninismo) con attività illegali,

Tra le quali, l'autofinanziamento attraverso rapine ed estorsioni da affidare a gruppi operativi di tre o quattro elementi selezionati e diretti dai vertici della associazione: programmi "LEB" (Lotta Economica contro la Borghesia) e "Imposte Rivoluzionarie".

Inoltre, mediante la formazione di milizie armate denominate FAP (Forze Armate Popolari): vere e proprie squadre di combattimento, manovrate gerarchicamente e reclutate "per contrastare le Forze di Polizia ed eliminare ogni persona che potesse ostacolare lo sviluppo del progetto rivoluzionario, addestrate anche attraverso azioni pratiche di propaganda armata".

Ed ancora tramite attività di inchiesta informativa per il reperimento di armi da fuoco e per il confezionamento artigianale di esplosivi, da usarsi in attentati dinamitardi.

Con ricorso, infine, a documenti identificativi falsi, sia italiani che stranieri e al dialogo con altre formazioni eversive ideologicamente affini, sia italiane che straniere.

Ebbene, tali emergenze (e tutte le altre che appaiono conclamate, nel medesimo senso, dagli atti di causa ed, in particolare, dalla copiosa documentazione allegata alla informativa della Questura di Modena cat. A.4/2004/DIGOS-Sez.Invest.SX, in data 12/10/2004) avrebbero dovuto persuadere il giudice della esistenza di uno specifico programma di atti violenti, individuati (e non solo genericamente lambiti sul piano ideologico). Con quella concretezza ed attualità che si addicono alla lettura dalla norma in esame.

Del resto, ogni perplessità sembra destinata ad essere vinta dal riconosciuto carattere di clandestinità di alcuni settori della organizzazione (carattere non avulso dalla perpetrazione di reati ulteriori, quali, ad esempio, quelli, di cui ai capi C) e D) della imputazione, per i quali vi è stata declaratoria di incompetenza territoriale in favore della autorità giudiziaria di Milano).

Il giudice ne parla diffusamente, ai ff. 8 segg., 21 segg., 32 segg., 45 segg. e 60 segg., ma non ne deduce l'unica conseguenza che una simile constatazione avrebbe dovuto comportare, ossia la piena vigenza dell'art. 270 bis del c.p.

Impegno logico, questo, che il giudice elude ritenendosi insoddisfatto sul versante della portata normativa, ma inattendibilmente, posto che il delitto di banda armata, in modo inconfessato agitato dalla sentenza, non assorbe o comprende quello di associazione sovversiva, ma può, eventualmente, coesistere storicamente e concorrere giuridicamente con esso, quando i due fatti avvengono in tempi diversi, come nel caso che dapprima si costituisca un gruppo (animato da "in idem placitum consensus") diretto a realizzare violentemente un progetto eversivo e successivamente tale gruppo si dia una struttura di banda armata.

P O M.

Voglia la Corte Suprema di Cassazione annullare l'impugnata sentenza, disponendo ai sensi dell'art 623 lettera D del c.n.n.

Bologna 13 ottobre 2008

L'Avvocato Generale
... 10/10/08 ...